



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (CATANIA)
di concerto con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)
con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)
e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport (GNUDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2012

Disposizioni per la commercializzazione dei prodotti derivanti
dal pomodoro trasformato

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione Tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende sostituire la normativa nazionale vigente contenuta nella legge 10 marzo 1969, n. 96 (*Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno*), nonché nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, applicativo della legge medesima.

La suddetta normativa, sulla quale va ad incidere il presente disegno di legge, è da ritenersi non più aggiornata rispetto all'evoluzione legislativa europea e nazionale ed anche rispetto alle mutate esigenze del mercato dei prodotti trasformati, con la conseguente necessità di introdurre una disciplina più attuale, finalizzata a garantire il mantenimento del livello qualitativo raggiunto dai prodotti dell'industria nazionale, nonché a garantire copertura giuridica per le più recenti tipologie di prodotto introdotte sul mercato.

Al riguardo, giova ricordare il passato regime di aiuti ai prodotti trasformati a base di pomodoro, che ha condizionato l'evoluzione della predetta normativa.

Nel periodo di vigenza della disciplina europea relativa al regime di aiuti per taluni prodotti destinati alla trasformazione, tra cui il pomodoro, recata dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, era prevista l'erogazione di un aiuto alle organizzazioni di produttori (articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2201/96), basato sulla quantità di prodotto conferito all'industria per la produzione di prodotti trasformati (cosiddetto aiuto accoppiato alla produzione).

Tale aiuto era concesso solo a condizione che il prodotto ottenuto dalla trasformazione rispondesse a determinate definizioni e requisiti minimi, così come stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, applicativo del regolamento (CE) n. 2201/96. Dieci tipologie di prodotti derivati dal pomodoro, tra cui i pomodori pelati e i concentrati da pomodoro, erano interessate dalle definizioni e dai requisiti minimi di cui al citato articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

Le organizzazioni di produttori erano obbligate a stipulare contratti con le industrie di trasformazione, le quali dovevano dimostrare di aver trasformato il pomodoro in uno dei prodotti elencati all'articolo 2 del più volte citato regolamento (CE) n. 1535/2003, nel rispetto delle caratteristiche qualitative definite dallo stesso articolo.

Il regolamento (CE) n. 1182/07 del Consiglio, del 26 settembre 2007, con l'articolo 48, paragrafo 2, ha abrogato il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 e con l'articolo 52, paragrafo 1, ha modificato l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola, inserendo il pomodoro da industria nel regime del pagamento unico disaccoppiato, che consiste nell'erogare un aiuto ai singoli produttori agricoli, non più accoppiato, cioè legato alla produzione, ma disaccoppiato, vale a dire legato soltanto ai diritti storicamente acquisiti dall'azienda in base alla attività svolta in un determinato periodo di riferimento.

Lo stesso regolamento (CE) n. 1182/07, con l'articolo 52, paragrafo 13, ha anche in-

trodotto l'articolo 68-ter nel medesimo regolamento (CE) n. 1782/03 (ora articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio, del 19 gennaio 2009)⁽¹⁾, per consentire agli Stati membri di adottare un periodo transitorio massimo di cinque anni, durante il quale continuare ad erogare aiuti accoppiati sulla base della superficie investita e con l'articolo 55, paragrafo 6 (ora articolo 203-bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007)⁽²⁾, ha stabilito che per tutto il periodo transitorio adottato dallo Stato membro restano in vigore le definizioni e le caratteristiche qualitative minime definite in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96. Tali sono, appunto, quelle stabilite al più volte citato articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

Con il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2007, è stato previsto un regime transitorio (di cui all'articolo 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/03, poi articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/2009), nella misura di tre anni, che si è concluso il 31 dicembre 2010. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2011 tutte le superfici coltivate a pomodoro da industria sono state trasferite nel regime degli aiuti del pagamento unico disaccoppiato.

Con la fine del periodo transitorio, pertanto, sono decadute anche le definizioni e le caratteristiche qualitative dei prodotti trasformati del pomodoro, di cui al richiamato articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003, in quanto, come già detto, l'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007 (ora articolo 203-bis, paragrafo

6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007), prevedeva che tali norme sarebbero restate in vigore solo per il tempo di durata del periodo transitorio.

La fine dell'applicabilità delle norme tecniche in questione ha determinato un vuoto normativo in materia, che deve essere colmato per consentire all'industria italiana di poter continuare ad operare, garantendo la qualità dei prodotti anche in assenza di aiuti, in quanto la mancanza di una normativa tecnica determina una grande incertezza per l'industria agroalimentare, nelle attività economiche legate alla produzione di questi prodotti.

L'intervento normativo che si propone tende a colmare il vuoto legislativo creatosi ed è finalizzato a far sì che l'industria italiana, *leader* nel settore, continui a mantenere l'alto livello qualitativo fin qui raggiunto nella realizzazione di un prodotto trasformato qualitativamente superiore, consentendone una collocazione sicura nel mercato sia interno sia estero e garantendo i consumatori.

In generale, il testo contiene norme dirette a disciplinare i requisiti di qualità richiesti ai prodotti trasformati derivati dal pomodoro fresco per poter essere regolarmente commercializzati e stabilisce sanzioni nel caso di inosservanza delle norme medesime. Esso è composto da 7 articoli.

L'articolo 1 determina il campo di applicazione, specificando i prodotti ai quali la legge va applicata.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni dei prodotti soggetti alla normativa, precisando

⁽¹⁾ Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/2007, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009, che all'articolo 33 stabilisce che possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 (quindi anche i produttori di pomodoro da industria), all'articolo 54 riprende le disposizioni del regime transitorio già contenute nell'articolo 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2007, come modificato dall'articolo 52, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

⁽²⁾ Con regolamento (CE) n. 361/2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica, sono stati abrogati il regolamento (CE) n. 2201/96 (per la parte che ancora restava in vigore) e il regolamento (CE) n. 1182/2007. Relativamente a quest'ultimo, il citato articolo 55, paragrafo 6, è stato ripreso nell'articolo 203-bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

la specie botanica (*Lecopersicom esculentum*) dalla quale unicamente deve derivare la materia prima del prodotto finito e classificando i prodotti finiti sulla base della forma nella quale sono commercializzati (in conserva, in succo o disidratati).

L'articolo 3 prevede, previa l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in cui sono individuati i requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti definiti dall'articolo 2.

L'articolo 4 prevede disposizioni sul confezionamento e sull'etichettatura dei prodotti disciplinati, facendo salve le specifiche disposizioni legislative vigenti in materia di etichettatura. In particolare, per l'identificazione del lotto di produzione riferito a ciascun anno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, viene annualmente definito un codice alfanumerico da apporre sul contenitore o sul dispositivo di chiusura contestualmente

all'atto del riempimento del contenitore e unitamente alle indicazioni riportate al comma 1.

L'articolo 5 prevede sanzioni in caso di inosservanza di quanto imposto dalla legge e, modulate nell'entità in base alle dimensioni dell'azienda, identificate con riferimento al numero dei pezzi prodotti dall'azienda stessa; esso, inoltre, individua nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'organo competente ad effettuare i controlli previsti dalla normativa.

L'articolo 6 dispone l'abrogazione della richiamata legge 10 marzo 1969, n. 96, e degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428.

L'articolo 7 regola il regime transitorio per i prodotti etichettati e confezionati prima dell'entrata in vigore della legge, prevede la clausola di invarianza finanziaria e individua le norme del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, che restano in vigore fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 3 della legge.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge disciplina le regole di commercializzazione dei prodotti trasformati derivanti dai pomodori freschi, individuando i requisiti minimi di qualità che essi devono possedere ai fini della loro corretta commercializzazione, nonché i requisiti per il loro confezionamento ed etichettatura e le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme stesse.

Le attività di controllo che verranno effettuate dagli organi competenti (ICQ-Istituto controllo qualità) rientrano nella attività istituzionale degli organi stessi e non incidono sulle risorse attualmente disponibili in bilancio che costituiscono l'attuale base finanziaria delle attività dei controllori.

Pertanto, dalle disposizioni del disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il disegno di legge contiene norme dirette a disciplinare i requisiti di qualità che devono possedere i prodotti trasformati derivanti dal pomodoro fresco per poter essere regolarmente commercializzati. Inoltre stabilisce sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse norme.

L'intervento normativo è necessitato dall'esigenza di colmare il vuoto legislativo verificatosi dal 1° gennaio 2011 e determinato dal passaggio dei prodotti in questione dal regime comunitario degli aiuti accoppiati (reg. n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, reg. (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, reg. (CE) n. 1973/2004, della Commissione, del 29 ottobre 2004) al regime degli aiuti disaccoppiati (reg. (CE) n. 1182/2007, poi sostituito dal reg. (CE) n. 73/2009, del Consiglio, del 19 gennaio 2009).

Tale passaggio ha portato con sé la cessazione della validità di tutte quelle norme tecniche europee che regolavano i requisiti minimi che i prodotti di dovevano possedere per poter beneficiare degli aiuti accoppiati. Tali norme, più specificatamente, stabilivano le definizioni e le caratteristiche qualitative dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro. Ad oggi, dunque, i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fresco non hanno una norma che ne stabilisca le definizioni e i requisiti determinando, così, un grave pregiudizio per l'industria italiana che, attrezzata per produrre un prodotto valido sotto il profilo qualitativo, verrebbe ad essere danneggiata dalla commercializzazione di prodotti scadenti e a basso costo, vedendo vanificati tutti gli sforzi fatti per produrre in qualità un prodotto tipicamente italiano.

L'intervento risulta coerente con il programma di Governo, dal momento che è diretto in campo agroalimentare a salvaguardare, tutelare e promuovere anche a livello mondiale un prodotto italiano sicuro sotto l'aspetto della genuinità e della sicurezza sanitaria, valorizzando così il *made in Italy* nel rispetto delle regole della leale concorrenza.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa nazionale recata dalla legge 10 marzo 1969, n. 96 (*Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e*

concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno), e da relativo regolamento applicativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, che risultava adeguata in virtù del passato contesto legislativo e mercantile, attualmente non è più in grado di soddisfare gli obiettivi economici e sociali che interessano l'industria ed i consumatori italiani. Obiettivi che si concretizzano nel mantenimento degli *standard* elevati che hanno caratterizzato questi prodotti nel nostro Paese e nel garantire il collocamento del prodotto italiano nel mercato dell'*export*, anche per compensare la diminuzione dei prezzi e/o dei consumi italiani ed europei che hanno caratterizzato il settore in questi ultimi anni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge in oggetto mira a colmare il vuoto legislativo venutosi a creare in conseguenza del mutato scenario legislativo europeo nel settore dei prodotti derivanti dai trasformati del pomodoro, sostituendo l'attuale normativa nazionale vigente contenuta sia nella legge 10 marzo 1969, n. 96, sia nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, che ne disciplina le modalità di esecuzione.

Inoltre, il disegno di legge si colloca in un rapporto di specialità con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, (*Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari*). Infatti l'articolo 4 del disegno di legge, al comma 1, prevede che nell'etichettatura e nei contenitori dei prodotti sia possibile apporre, su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, un codice alfanumerico per l'identificazione del lotto di produzione e prevede, al comma 3, che detto codice debba apporsi sul contenitore o sul dispositivo di chiusura contestualmente al riempimento ed alle altre indicazioni obbligatorie. Tale previsione è giustificata dalle particolari e speciali esigenze di sicurezza alimentari che si vogliono salvaguardare nei prodotti in questione.

Si segnala anche il richiamo alla legge 24 novembre 1981, n. 689, presente nell'articolo 5, che stabilisce le sanzioni conseguenti alla violazioni delle disposizioni e che tuttavia non è destinato ad incidere sostanzialmente nella legge in parola, nei confronti della quale si pone in un rapporto di specialità.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni del disegno di legge sono in armonia con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge è compatibile con il riparto di competenze tra Stato e regioni, definito all'articolo 117 della Costituzione.

Altresì, è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni nell'*iter* di formazione del decreto interministeriale di esecuzione della legge (articolo 3, comma 1).

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni del disegno di legge non violano i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il testo, concordato in una serie di incontri tecnici, è stato oggetto del parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi per gli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

A fini di semplificazione, il disegno di legge che si propone rinvia ad un successivo decreto interministeriale per l'adozione delle norme attuative.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono disegni di legge governativi su analoga materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Attualmente non risultano essere in corso giudizi di costituzionalità vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. *Contesto normativo europeo e internazionale.*10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. Infatti, pur non essendo diretto a recepire nessuna direttiva europea, esso si è reso necessario dall'intervenuta modifica del regime di aiuti europei in conseguenza dell'eliminazione dell'aiuto legato al prodotto o alla superficie coltivata, che ha privato i prodotti in questione delle norme che regolavano il regime delle definizioni e dei requisiti tecnici prima legato alla corresponsione dell'aiuto.

Il regime tecnico, che si mira ad introdurre per garantire un prodotto qualitativo valido ai fini della commercializzazione, è coerente con la normativa europea sull'etichettatura che l'Italia ha recepito con il citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

In quanto norma tecnica nazionale, il provvedimento verrà notificato all'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento e del Consiglio del 22 giugno 1998.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti procedure d'infrazione inerenti la materia disciplinata nel disegno di legge.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di giustizia vertenti su materie oggetto del disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno elementi da segnalare.

PARTE III. *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo reca le definizioni dei prodotti quali le conserve di pomodoro, i succhi, i concentrati di pomodoro e i pomodori disidratati, definizioni necessarie ai fini della individuazione giuridica e commerciale del prodotto.

Tali definizioni completano le definizioni riportate per quei prodotti nella normativa precedente ora abrogata e demandano ad un futuro decreto interministeriale la fissazione dei requisiti tecnici minimi per la commercializzazione dei medesimi, colmando così un vuoto legislativo importante.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

Il riferimento al decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sull'etichettatura, ossia il decreto legislativo n. 109 del 1992, è coerente con il disegno di legge anche in riferimento alle successive modificazioni.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il disegno di legge in oggetto non interviene con modifiche della precedente normativa, ma la sostituisce *in toto*.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Con il disegno di legge proposto, all'articolo 6 si è provveduto ad abrogare espressamente la legge 10 marzo 1969, n. 96, recante: «Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno», e gli articoli 5, 7 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 n. 428.

Tuttavia si prevede che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del citato regolamento si applichino fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale applicativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nel disegno di legge non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano esserci deleghe aperte.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Nel disegno di legge l'articolo 3 demanda all'emanazione di un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti definiti nell'articolato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati e strumenti statistici, ma già in possesso dell'Amministrazione (dati ISMEA e ISTAT).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - *Il contesto e gli obiettivi*A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il presente disegno di legge mira a sostituire l'attuale normativa nazionale vigente contenuta nella legge 10 marzo 1969, n. 96 (*Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno*), nonché nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, applicativo della legge medesima.

La legge su indicata e il relativo regolamento applicativo si limitano a:

- definire la classificazione, il confezionamento e i requisiti minimi per i pomodori pelati e i concentrati di pomodoro, senza prendere in considerazione le tipologie di prodotti trasformati a base di pomodoro, entrate sul mercato successivamente all'emanazione della legge stessa;
- disciplinare la rilavorazione dei prodotti non risultanti conformi ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento di applicazione;
- stabilire le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella legge stessa.

In passato, l'introduzione, a livello europeo, di un aiuto sulla produzione di prodotti trasformati a base di pomodoro (il cosiddetto aiuto accoppiato, ossia legato alla produzione e/o alla superficie coltivata), ha determinato la creazione di norme tecniche e requisiti qualitativi minimi, finalizzati sia ad indirizzare gli aiuti verso prodotti di qualità e più sicuri per i consumatori, sia a rispondere alle esigenze di controno a garanzia del bilancio comunitario.

A tal fine, per gli ultimi anni di applicazione del regime di aiuti comunitari, sono stati emanati il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003.

In particolare, l'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 1535/2003 definisce puntualmente la definizione e le caratteristiche qualitative minime di dieci tipologie di derivati da pomodoro, tra cui i pomodori pelati e i concentrati da pomodoro.

Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, ha abrogato il regime di aiuti recato dal regolamento (CE) n. 2201/96, e nello stesso tempo ha modificato il regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agri-

cola, implementando l'articolo 33, con l'inserimento del pomodoro da industria nel regime del pagamento unico disaccoppiato (ossia non legato alla produzione e/o alla superficie coltivata, ma ai diritti storicamente acquisiti dall'azienda in base alla attività svolta con riferimento ad un arco di tempo preso in considerazione a quel fine), nonché con l'aggiunta dell'articolo 68, che consente agli Stati membri di adottare un periodo transitorio massimo di cinque anni, durante il quale continuare ad erogare aiuti disaccoppiati sulla base della superficie investita.

Altresì, il regolamento (CE) n. 1182/2007, all'articolo 55 ha stabilito che durante l'eventuale periodo transitorio restano in vigore le definizioni e le caratteristiche qualitative minime stabilite in forza dell'abrogato regime di aiuti.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2007, l'Italia si è avvalsa della possibilità di adottare il periodo transitorio di tre anni, che si è concluso il 31 dicembre 2010. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2011, tutte le superfici coltivate a pomodoro da industria sono state trasferite nel regime istituzionale degli aiuti del pagamento unico disaccoppiato e le definizioni e caratteristiche qualitative minime stabilite dalla normativa europea hanno cessato definitivamente di valere, lasciando un vuoto normativo.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento normativo che si propone tende a colmare il vuoto legislativo derivante dalla cessazione della normativa europea che imponeva le caratteristiche qualitative dei prodotti derivati dal pomodoro.

Infatti, la normativa nazionale sopra citata, risulta ormai superata, in quanto copre solo alcuni dei prodotti trasformati a base di pomodoro ed è superata dal progresso tecnologico.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il lungo periodo di regime derogatorio applicato dall'Italia, in virtù della facoltà concessa dalle disposizioni comunitarie richiamate, ha consentito la standardizzazione dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro ad un livello di qualità elevato e costante, con evidenti vantaggi sia per i consumatori sia per l'industria di trasformazione italiana, *leader* a livello europeo in questo settore, la quale aveva sostenuto uno sforzo consistente in termini di investimenti e immagine.

Da un punto di vista socio-economico il settore del pomodoro da industria è uno dei settori portanti dell'agroalimentare italiano, con circa 70.000 ettari di superficie investita, 150 stabilimenti attivi in Italia e circa 4,95 milioni di tonnellate di prodotto lavorato nell'anno 2011.

Il disegno di legge, mira a garantire il mantenimento degli *standard* elevati del prodotto italiano anche nel nuovo contesto normativo europeo, attraverso la definizione di norme che individuano i requisiti minimi di qualità che il prodotto trasformato deve possedere per essere correttamente commercializzato, la fissazione di requisiti di confezionamento e di etichettatura, nonché le previsioni di sanzioni conseguenti ad omissioni o azioni non conformi alla legge.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento normativo costituisce per gli operatori della filiera una base giuridica certa per poter operare nel settore di competenza al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

– colmare il vuoto legislativo dovuto alla successione delle norme nella materia *de qua*:

– mantenere gli *standard* elevati che hanno caratterizzato i prodotti del settore, ottenuti nel nostro Paese:

– incoraggiare il collocamento del prodotto italiano nel mercato dell'*export*, per compensare la diminuzione dei prezzi e/o dei consumi italiani ed europei, che ha caratterizzato il settore in questi ultimi anni.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento dell'intervento normativo sono:

- la sicurezza del prodotto ottenuto;
- l'aumento delle vendite sia nel mercato interno sia nelle esportazioni;
- la corretta e leale concorrenza tra imprese;
- la diminuzione degli illeciti nella lavorazione del prodotto;
- le sanzioni inflitte a seguito dei controlli effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi.

Il parametro di riferimento temporale per la valutazione degli indicatori sopra specificati sarà il 31 dicembre 2011 o comunque i dati in possesso prima della data di entrata in vigore della legge.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

- Soggetti pubblici: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dello sviluppo economico e Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
- Soggetti privati diretti: operatori della filiera;
- Soggetti privati indiretti: consumatori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione

Il disegno di legge è stato condiviso dalle organizzazioni di filiera, sia della parte industriale sia della parte agricola ed in particolare da:

AGEA, UIAPOA, UNAPROA, CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, ANPA, CONFOPERATIVE FEDAGRI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, AGCI, ASCAT-UNCI, ANICAV, ASSITRAPA AIIPA, O.I.«ORTOFRUTTAITALIA».

Allo scopo sono stati organizzati specifici incontri in data 29 novembre 2010 e 16 marzo 2011.

Il testo concordato con le organizzazioni di filiera è stato inviato il 4 maggio 2011 all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

In data 5 gennaio 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto di disegno di legge, evidenziando l'esigenza che prima della sua entrata in vigore il provvedimento, che si configura come «norma tecnica», venga notificato alla Commissione europea per l'esame di conformità al diritto europeo.

Dopo essere stato approvato in via preliminare nella seduta dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 e prima di essere sottoposto al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il testo è stato sottoposto a due incontri tecnici convocati dalla Segreteria della Conferenza Unificata, svoltisi rispettivamente il 9 febbraio ed il 1° marzo 2012, nei quali il testo medesimo ha ricevuto il parere favorevole con alcune osservazioni che sono state recepite nella versione finale.

Le modifiche proposte e concordate hanno riguardato: l'obbligo della contestualità tra riempimento dei contenitori e l'apposizione tramite punzonatura delle indicazioni relative alla tracciabilità del prodotto (articolo 4 comma 3), la modulazione delle sanzioni in ragione della dimensione dell'industria (articolo 5), l'introduzione di un periodo transitorio per lo smaltimento dei prodotti già etichettati (articolo 7 comma 1) ed infine l'inserimento della clausola di invarianza della spesa (7 comma 2).

Il testo così modificato ha ottenuto l'avviso favorevole del Comitato permanente in materia di agricoltura, nella seduta dell'8 marzo 2012, nonché della Conferenza unificata, nella riunione svoltasi il 15 marzo 2012.

A seguito di segnalazione del Ministero dell'interno, è stato anche introdotto, all'articolo 5, il comma 2 che individua nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste nell'articolato.

SEZIONE 3 – *La valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).*

L'intervento normativo è necessitato da ragioni giuridiche e ragioni socio-economiche, come messo in evidenza in generale nella sezione 1. In particolare, il non intervento causerebbe il pericolo che aziende nuove o poco organizzate, anche a fronte della perdita degli aiuti europei al prodotto ed alla superficie coltivata, potrebbero essere indotte a operare non rapportandosi a quei requisiti tecnici minimi obbligatori che, al di là della concessione o meno di aiuti, hanno garantito una ottima qualità del prodotto in questione facendo dell'industria italiana, ormai attrezzata in tal senso, un'industria *leader* nel settore del pomodoro trasformato. Tali norme tecniche, invece, devono continuare a costituire il parametro di lavorazione per tutte le aziende industriali al fine di conseguire un prodotto qualitativo valido e garantito per i consumatori.

SEZIONE 4 – *Valutazione delle opzioni alternative*

Non sono state oggetto di valutazione altre opzioni, attesa l'unanimità espressa dalle organizzazioni di filiera nel procedere con il disegno di legge.

L'opzione alternativa non considerata è l'opzione di non intervento, la quale porterebbe con sé una sicura perdita di qualità del prodotto italiano con conseguenze socio-economiche negative sia per un'industria nazionale già attrezzata per conseguire un risultato qualitativamente valido sia per il consumatore del prodotto medesimo abituato ad un prodotto qualitativamente valido.

SEZIONE 5 – *Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta*

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti,

Lo strumento giuridico utilizzato è idoneo a modificare la disciplina dettata dagli atti legislativi che va a sostituire, in base ai principi in vigore attinenti, la successione delle norme nel nostro ordinamento. Il metodo di analisi applicato per la stesura della disciplina adottata è da individuare nello studio dell'andamento del mercato nazionale, europeo e dell'*import-export*.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta non presenta svantaggi.

Vantaggi: dotare gli operatori di tutti i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro di una normativa tecnica minima che continui a garantire la qualità del prodotto italiano. In merito si specifica che la normativa che si propone amplia rispetto alla normativa precedente i prodotti da sottoporre a regime. Ciò in armonia con quanto richiesto dalla attuale situazione del mercato e dallo sviluppo tecnologico. Oltre alle passate e alla polpa di pomodoro sono richiesti requisiti tecnici di qualità anche per le conserve, succhi e concentrati di pomodoro e pomodori disidratati.

C) Indiazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

La normativa che si propone non prevede obblighi informativi per destinatari diretti ed indiretti della stessa.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Nel merito non sono emerse opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le imprese che dovranno adeguare la propria struttura per poter produrre in sintonia con il dettato legislativo che si propone hanno garantito che saranno in grado di farlo senza pregiudizio per la loro attività e la loro competitività.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

L'intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico. Al contrario, l'introduzione delle disposizioni del disegno di legge, sono volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodoro, senza creare barriere alle importazioni di prodotti ottenuti in altri Paesi.

In particolare l'intervento normativo non introduce requisiti tecnici obblighi e oneri di portata superiore rispetto a quelli già previsti dalla normativa comunitaria in materia.

La normativa proposta inoltre non è idonea a determinare maggiori oneri per i destinatari, né sottopone i destinatari stessi alle sanzioni o

alle procedure operative più complesse rispetto a quelli previsti dalle direttive europee. Come si è avuto modo di evidenziare nella sezione 5 alla lettera C), i destinatari della norma sono già attrezzati per produrre secondo gli *standard* richiesti dalla normativa che si propone. In realtà essi hanno operato con questi *standard* per lunghi anni e sono attrezzati a tale scopo.

Si ritiene quindi che il provvedimento non sia in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo 109/1992, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Esso contiene norme settoriali che non confliggono con le norme orizzontali previste dalle direttive comunitarie in materia, ma da queste ultime partono per disciplinare un prodotto particolare. Ciò avviene sia per la emananda legge sia per il suo regolamento applicativo che ne costituisce il necessario atto esecutivo data la tecnicità della materia.

SEZIONE 7 - *Modalità attuative dell'intervento regolatorio*

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti pubblici responsabili dell'intervento regolatorio proposto sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico.

I soggetti privati responsabili dello stesso sono le industrie di trasformazione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

È prevista la massima divulgazione dell'intervento normativo attraverso la diffusione mediante il sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono allo studio iniziative volte alla realizzazione di incontri tematici per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Gli strumenti per il controllo dell'intervento regolatorio sono quelli ordinariamente seguiti nel settore e verranno effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il tramite dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti alimentari, con strutture e modalità già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettuerà la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con cadenza annuale come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Gli aspetti che si prenderanno in considerazione prioritariamente per la redazione della VIR saranno l'aumento (in percentuale) della sicurezza e della qualità del prodotto ottenuto, l'aumento (in percentuale) delle esportazioni verso Paesi terzi, la diminuzione (in percentuale) degli illeciti, nonché la realizzazione di una leale e corretta concorrenza tra imprese. Al termine ed in conseguenza della valutazione degli aspetti sopra indicati si considererà di adottare strumenti correttivi opportuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 2.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 2 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 2 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Definizione dei prodotti)

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Lycopersicon esculentum* Mill., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) «conserven di pomodoro»: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi, con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) «pomodori non pelati interi»: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) «pomodori pelati interi»: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è su-

periore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3) «pomodori in pezzi»: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) «succhi e concentrati di pomodoro»: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro, che, in base al contenuto di solidi solubili, espresso in residuo rifrattometrico, si suddividono in:

1) «succo di pomodoro»: bevanda destinata al consumo diretto, avente un residuo rifrattometrico naturale del pomodoro uguale o superiore a 4,2 gradi Brix al netto di sale aggiunto. Qualora il succo sia ottenuto dalla diluizione di semi-concentrato o concentrato di pomodoro, sull'etichetta deve essere riportata l'indicazione «ottenuto da concentrato»;

2) «succo concentrato di pomodoro»: prodotto avente un residuo rifrattometrico, al netto di sale aggiunto, uguale o superiore a 5 gradi Brix e inferiore a 12 gradi Brix. La denominazione di «passata di pomodoro» è riservata, in tutte le sue varianti, al prodotto definito dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005;

3) «concentrato di pomodoro»: prodotto avente un residuo rifrattometrico, al netto di sale aggiunto, uguale o superiore a 12 gradi Brix. La denominazione fornisce un'adeguata informazione sul grado di con-

centrazione del prodotto indicando il residuo rifrattometrico o utilizzando le denominazioni in uso, quali, fra le altre, concentrato, doppio concentrato, triplo concentrato. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) «pomodori disidratati»: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) «pomodori in fiocchi» o «fiocchi di pomodoro»: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) «polvere di pomodoro»: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.

Art. 3.

(Requisiti dei prodotti)

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 2, nonché gli ingredienti e i metodi di analisi, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal medesimo decreto, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 4.

(Confezionamento ed etichettatura)

1. Ferme restando le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 2, il nome ovvero la ragione sociale ovvero il marchio, la sede legale e la sede dello stabilimento possono essere sostituiti con un codice alfanumerico, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. I prodotti oggetto dalla presente legge sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 3. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel citato decreto, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è stabilito il codice alfanumerico per l'identificazione del lotto di produzione relativo all'anno in corso, da apporre sul contenitore o sul dispositivo di chiusura all'atto del riempimento del contenitore e contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per le aziende che nella campagna precedente hanno prodotto un numero di pezzi fino a sei milioni, e con una sanzione pecuniaria da 9.000 euro a 54.000 euro per le aziende che nella campagna precedente hanno prodotto un numero di pezzi superiore a sei milioni. Per le nuove aziende la campagna di riferimento è quella in corso.

2. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge 10 marzo 1969, n. 96, e gli articoli 5, 7 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428.

Art. 7.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Per gli adempimenti di cui alla presente legge le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

